

COMUNE DI THIESI

Provincia di Sassari

Settore Assistenziale - Scolastico - Culturale

D E T E R M I N A Z I O N E

N. 6 in data 06-02- 2026 Reg. Gen. 17	Oggetto: Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art.13 - Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento, comma 2, lett. A). Concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e anni successivi, a favore dei nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti - Approvazione avviso pubblico per l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per i nuovi nati nel 2026 e il rinnovo delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025
--	--

LA RESPONSABILE DEL SETTORE ASSISTENZIALE – SCOLASTICO E CULTURALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 01 del 08.01.2025 con la quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore Assistenziale, Scolastico e Culturale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Richiamati i seguenti atti:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 26.02.2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) - periodo 2025-2027;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2026-2027 e relativi allegati;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 20.03.2025 con la quale è stato approvato il PEG 2025-2027;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”;

Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna ha avviato, a partire dalla legge di stabilità regionale per l'anno 2022 (Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3), una serie di misure strutturate per contrastare il fenomeno dello spopolamento nei piccoli Comuni, destinando risorse significative a sostegno delle aree a rischio demografico;

Richiamata la legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, all'art. 13, comma 2, lett. a), con la quale la Regione Sardegna ha autorizzato la concessione di contributi sotto forma di assegno mensile, a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (alla data del 31 dicembre 2020), per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo nel corso del 2022 e negli anni successivi fino al compimento del quinto anno di età del bambino. Tali emolumenti saranno corrisposti nella misura di 600 euro mensili per il primo figlio nato e di 400 euro mensili per ogni figlio successivo al primo, a prescindere dell'ISEE del nucleo familiare;

Dato atto che:

- Successivamente, con l'art. 20, comma 3, della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023), è stata precisata la definizione di "nucleo familiare", inteso come composto da almeno un genitore e dal figlio residente nello stesso Comune.
- Con l'art. 3, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 2024, n. 1, la misura è stata estesa, a decorrere dal 2024, ai Comuni con popolazione compresa tra i 3.000 e i 5.000 abitanti (dati ISTAT al 31 dicembre 2022), garantendo la copertura finanziaria dell'intervento fino all'anno 2026. Pertanto, a partire dal 2024, il contributo può essere riconosciuto a favore dei nuclei familiari che risiedano o trasferiscano la propria residenza in qualsiasi Comune sardo con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti (dato ISTAT 2022).

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 30/52 del 05.06.2025 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento. Linee guida per la concessione di contributi per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo a favore di nuclei familiari che risiedono o trasferiscono la residenza in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art.13, comma 2, lett. a) - Legge regionale 8 maggio 2025, n. 12."

Richiamate le Linee Guida allegate alla suddetta delibera nelle quali viene stabilito che:

- La misura intende incentivare la natalità nei piccoli centri, sostenendo la presenza stabile di famiglie con figli nei Comuni demograficamente fragili. Il contributo è concesso sotto forma di assegno mensile:
 - euro 600 mensili per il primo figlio nato, adottato o in affido preadottivo;
 - euro 400 mensili per ciascun figlio successivo.
- Il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari che risiedano stabilmente o trasferiscano la propria residenza nei Comuni aventi popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti, come censita dall'ISTAT al 31 dicembre 2022, secondo le modalità dettagliate nei paragrafi successivi.
- I Comuni interessati sono tenuti a pubblicare avvisi pubblici a sportello, ai quali devono partecipare anche i beneficiari degli anni precedenti, per verificare il mantenimento dei requisiti.
- L'avviso dovrà essere corredato da:

- un modello di domanda da presentare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- la previsione delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000).
- Le amministrazioni comunali curano l'intera istruttoria del procedimento, compresa la verifica dell'effettiva residenza e della fruizione dei servizi locali da parte del nucleo familiare, a garanzia della finalità sostanziale della misura: promuovere la stabilità abitativa e il radicamento nei territori a rischio di spopolamento.
- Possono presentare domanda i nuclei familiari, anche monogenitoriali, che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
 - abbiano avuto un figlio nato, adottato o in affido preadottivo;
 - dal 2022 in un Comune con meno di 3.000 abitanti;
 - dal 2024 in un Comune con meno di 5.000 abitanti;
 - abbiano trasferito la residenza da un Comune con popolazione maggiore a uno con popolazione inferiore ai limiti indicati nell'anno della nascita del figlio;
 - si impegnino a mantenere la residenza nel Comune per almeno cinque anni consecutivi, pena la decadenza del beneficio;
 - almeno un genitore risieda e coabiti con il minore;
 - non occupino abusivamente alloggi pubblici;
 - siano proprietari o detentori legittimi (es. locazione, comodato o altro titolo equivalente) di un immobile adibito a dimora abituale nel Comune di nuova residenza per l'intero periodo di godimento del beneficio;
 - esercitino responsabilità genitoriale e/o tutela legale;
 - siano cittadini italiani, dell'Unione europea o di Paesi terzi in possesso di regolare permesso di soggiorno nel territorio nazionale.

Dato atto che la sopravvenuta carenza di uno dei predetti requisiti comporta la perdita del beneficio dalla data del verificarsi della causa di decadenza.

Preso atto che in assenza di criteri di priorità, i contributi saranno riconosciuti in misura uniforme:

- euro 600 mensili per il primo figlio nato a partire dall'entrata in vigore della norma (anche se la famiglia aveva già altri figli nati in epoca antecedente);
- euro 400 per ciascun figlio successivo.

Visto l'avviso pubblico allegato alla presente per farne parte integrante;

Dato atto che si provvederà ad acquisire le istanze attraverso le modalità indicate nell'avviso pubblico, mediante appositi moduli di domanda che si allegano alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che le domande saranno acquisite entro i seguenti termini:

- Nuove domande, ossia minori nati, adottati o in affido preadottivo nel 2026, entro il giorno 30 novembre 2026, per:
 - i bambini nati, adottati o in affido preadottivo entro il 15 novembre 2026;
 - per le nascite previste dal 16/11/2026 al 31/12/2026 con indicazione della data presunta del parto.
- Domande di rinnovo (minori nati, adottati o in affido preadottivo nel 2022, 2023, 2024 e 2025 che abbiano già beneficiato del contributo) entro il giorno 31 marzo 2026.

Ritenuto di dover procedere, per le su esposte motivazioni, all'approvazione dell'Avviso Pubblico (Allegato A) parte integrante e sostanziale della presente determinazione e dei moduli di domanda per la presentazione delle istanze;

Dato atto che:

- la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Antonella Sanna;
- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dalla responsabile del procedimento;
- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse né dalla responsabile del settore né dalla responsabile del procedimento;

che il soggetto che adotta il presente atto ed il responsabile del procedimento non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Richiamato l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/000 in ordine alle "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";

DETERMINA

1. Che la premessa narrativa costituisce parte integrante del presente atto;
2. Di approvare l'avviso pubblico la concessione di un contributo economico a favore dei nuclei familiari, anche mono-genitoriali, per ogni figlio:
 - nato a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al compimento del quinto anno di età del bambino o alla cessazione dell'affido, qualora si verifichi prima del compimento dei cinque anni;
 - che abbia beneficiato del contributo per il 2022 e/o per il 2023 e/o per il 2024 e/o per il 2025 e che abbia mantenuto tutti i requisiti di accesso anche nel corso dell'anno 2026.
3. Di dare atto che le istanze di ammissione al contributo devono essere inoltrate, da uno dei genitori, esclusivamente tramite apposito modulo di domanda secondo le indicazioni contenute nell'avviso pubblico;
4. Di stabilire le seguenti scadenze per la presentazione delle istanze:

- Nuove domande, ossia minori nati, adottati o in affido preadottivo nel 2026, entro il giorno 30 novembre 2026, per:
 - i bambini nati, adottati o in affido preadottivo entro il 15 novembre 2026;
 - per le nascite previste dal 16/11/2026 al 31/12/2026 con indicazione della data presunta del parto.
 - Domande di rinnovo (minori nati, adottati o in affido preadottivo nel 2022, 2023, 2024 e 2025 che abbiano già beneficiato del contributo) entro il giorno 31 marzo 2026.
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo Di dare atto che, in relazione al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Thiesi e alla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, non sussistono, alla data odierna, cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che possano incidere sul presente provvedimento;
 6. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della responsabile del servizio;
 7. Di dichiarare esecutivo il presente provvedimento, in quanto non comporta impegni di spesa e pertanto non necessita di visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 del comma 5 e art. 183, comma 7, del D.Lgs n. 267/2000;
 8. Di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione Amministrazione trasparente e sull'Albo pretorio online.

Il Responsabile del Procedimento
Antonella Sanna

Il Responsabile del Servizio
dr.ssa Francesca Canu

Il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Li, 06-02-2026

Il Responsabile del Servizio
dr.ssa Francesca Canu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005)